



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Provincia di Grosseto

ORIGINALE

Centrale Unica di Committenza

DETERMINAZIONE N. 412

DEL 27-03-2019

Oggetto: Lavori di Riqualificazione funzionale del fabbricato "ex ACLI" nel Comune di Monterotondo Marittimo - CIG 78402467AB - Rettifica del Disciplinare di gara

Atto originale in formato digitale.

Le sottoscrizioni indicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD)



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Provincia di Grosseto

IL RESPONSABILE

Richiamati:

-la Deliberazione della Giunta esecutiva della Unione di Comuni montana "Colline Metallifere" n. 57 del 24.06.2016, con la quale è stata disposta la revisione della stazione unica appaltante dell'Unione istituendo la centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ed approvando il relativo POG;

-il Decreto n. 8 del 4/9/2018 a firma del Presidente della predetta Unione di Comuni, con il quale la sottoscritta è stata nominata, fino al 21/5/2019, Responsabile del Servizio "Centrale Unica di Committenza"

Premesso che con Determinazione a contrarre n. 369, adottata il 20/3/2019 dalla sottoscritta Responsabile della C.U.C. costituita presso questa Unione di Comuni, veniva attivata la procedura di aggiudicazione di Lavori di Riqualficazione funzionale del fabbricato "ex ACLI" nel Comune di Monterotondo Marittimo - CIG 78402467AB, con contestuale approvazione dei documenti di gara;

Premesso che in base all' art. 3.1 "Classificazione dei lavori" del Disciplinare allora approvato i lavori da appaltare sono definiti e classificati come segue (compreso il periodo che inizia con le lettere N.B., immediatamente seguente la sottostante tabella riepilogativa):

CATEGORIA		Importo con costi sicurezza non soggetti a ribasso	% sul Totale appalto	Importo dei costi sicurezza non soggetti a ribasso	Tipologia
OG-1, Classifica I		143.208,48	60,11	6.921,46	Prevalente
OG-11, Classifica I Impianti tecnologici	S.I.O.S.	95.020,65	39,89	4.592,48	Scorporabile
OS-3, Classifica I (sottocategoria di OG-11 pari al 16,75 %) Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie		15.916,66	6,68	769,27	Sottocategoria di OG-11
OS-28, Classifica I (sottocategoria di OG-11 pari al 34,19 %) Impianti termici e di condizionamento		32.491,86	13,63	1.570,38	Sottocategoria di OG-11
OS-30, Classifica I (sottocategoria di OG-11 pari al 49,05 %) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;		46.612,13	19,58	2.252,83	Sottocategoria di OG-11



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Provincia di Grosseto

“N.B. I lavori della categoria OG-1 appartengono alla categoria prevalente, implicano qualificazione obbligatoria, sono subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo complessivo dell'appalto; i lavori della categoria OG-11 sono scorporabili, con qualificazione obbligatoria in quanto interventi speciali (SIOS: art. 2 del D.M. n. 248 del 2016); e subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo di tale categoria (cioè entro € 28.506,20).”

Richiamato l' art. 4.2.B. “*Requisiti di qualificazione*” del Disciplinare di gara, che prescrive i seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, e relative modalità di dimostrazione:

“**Possesso di attestazioni SOA in corso di validità:**

1a) **nella categoria prevalente OG-1** in classifica I, obbligatoriamente

1b) **nella categoria scorporabile OG-11** in classifica I oppure mediante il possesso dei requisiti previsti dall' art. 90, comma 1, del DPR 207/2010. Inoltre:

-In caso di mancato possesso il requisito potrà essere soddisfatto mediante la costituzione di un RTI oppure mediante il possesso del requisito stesso per tutte le categorie OS-3, OS-28, OS-30 , oppure ancora (mancando il requisito per tutte le categorie OS-3, OS-28, OS-30),_ mediante la costituzione di un RTI oppure mediante il possesso dei requisiti previsti dall' art. 90, comma 1, del DPR 207/2010.”

Richiamato altresì l' art. 4.2.C “*Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica*” nel cui comma unico è previsto che “I sopraindicati requisiti non sono chiesti in quanto assorbiti dall'attestazione SOA richiesta.”

Visto e richiamato il parere di precontenzioso rilasciato dall' ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con deliberazione n. 753 del 5/9/2018 nel quale si specifica che “ (...omissis...) se l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l'esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'art. 90 del DPR 207/2010; ciò con riferimento alle singole lavorazioni e anche se la lex specialis di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l'obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l'art. 90 del DPR 207/2010 e l'eventuale interpretazione del bando nel senso di impedire l'applicazione della norma citata ne determinerebbe la nullità per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione (TAR Toscana, Sez. I, 9 maggio 2013, n. 739; Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017)”;

Considerato che, in conseguenza di tale assunto:

- viene meno l' obbligatorietà dell' attestazione SOA prevista nell' art. 4.2.B del Disciplinare con riferimento alla categoria OG-1, classifica 1 poiché questa, nell' appalto in oggetto, comprende lavorazioni di importo inferiore a 150.000 €;
- viene conseguentemente ad estendersi a tale categoria la possibilità di partecipare anche mediante il possesso dei requisiti previsti dall' art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, alternativo alla attestazione SOA (già consentito dal Disciplinare in oggetto per la categoria OG-11), determinandosi peraltro maggiore concorrenzialità potenziale rispetto all' impianto originario di gara;
- sopraggiunge la necessità di armonizzare con le predette modifiche sia il testo del periodo immediatamente successivo alla tabella di classificazione dei lavori (art. 3.1) sia quello del comma unico dell' art. 4.2.C;

Considerato, con riferimento anche all' art. 79, commi 3 e 4, del Dlgs 50/2016:



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Provincia di Grosseto

- che tale rettifica interviene soli cinque giorni dopo la attivazione della procedura sul sistema START, residuando ancora un ampio margine temporale prima del termine assegnato per la partecipazione e il recapito delle offerte (18/4/2019);
- che non è ancora iniziata la “presa visione” della documentazione progettuale, prescritta a carico dei partecipanti, a pena di esclusione, a norma dell’ art. 4.2.E del Disciplinare stesso;
- che conseguentemente la data prevista quale termine per la partecipazione possa essere mantenuta senza pregiudizio alcuno per la preparazione delle offerte, i cui dati di riferimento e condizioni di presentazione restano immutati;

DETERMINA

1) Di rettificare il Disciplinare di gara approvato con determinazione n. 369/2019, come segue:

Il periodo immediatamente successivo alla **tabella riepilogativa di cui all’ art. 3.1 “Requisiti di qualificazione”** è modificato come segue:

“N.B. I lavori della categoria OG-1 appartengono alla categoria prevalente e sono subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’appalto; i lavori della categoria OG-11 sono qualificati come interventi speciali (SIOS: art. 2 del D.M. n. 248 del 2016), scorporabili e subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo di tale categoria (cioè entro € 28.506,20).”

L’ art. 4.2.B. “*Requisiti di qualificazione*” del Disciplinare di gara è modificato come segue:

“Possesso di attestazioni SOA in corso di validità:

1a) **nella categoria prevalente OG-1** in classifica I oppure mediante il possesso dei requisiti previsti dall’ art. 90, comma 1, del DPR 207/2010.

1b) **nella categoria scorporabile OG-11** in classifica I oppure mediante il possesso dei requisiti previsti dall’ art. 90, comma 1, del DPR 207/2010. Inoltre:

-In caso di mancato possesso il requisito potrà essere soddisfatto mediante la costituzione di un RTI oppure mediante il possesso del requisito stesso per tutte le categorie OS-3, OS-28, OS-30 , oppure ancora (mancando il requisito per tutte le categorie OS-3, OS-28, OS-30),_ mediante la costituzione di un RTI oppure mediante il possesso dei requisiti previsti dall’ art. 90, comma 1, del DPR 207/2010.”

L’ art. 4.2.C “*Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica*”, comma unico, è modificato come segue: “I sopraindicati requisiti non sono chiesti”

2) Di allegare al presente provvedimento il testo del Disciplinare di gara rettificato, specificando che null’altro viene modificato o pregiudicato rispetto a tali documenti approvati con la citata Determinazione n. 369/2019;

3) Il presente provvedimento sarà numerato sul registro generale delle determinazioni dell’ Unione dei Comuni montana “Colline metallifere” e sarà pubblicato:

-presso l’ albo on-line del sito telematico dell’ Unione di Comuni: www.unionecomunicollinemetallifere.it, nella sezione Trasparenza > Bandi di gara del medesimo

-sul Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione Toscana (SITAT):

<http://www.regione.toscana.it/-/sistema-informativo-telematico-appalti-della-toscana-sitat>

-presso l’ albo telematico del Comune di Monterotondo Marittimo



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri
Provincia di Grosseto

Il Responsabile
Sabrina Martinozzi